



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 luglio 2010 (20.07)  
(OR. en)**

**11713/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0237 (COD)**

---

**CODEC 638  
TRANS 179  
PE 318**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori  
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 5-8 luglio 2010)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore Antonio CANCIAN (PPE - IT) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una raccomandazione contenente 51 emendamenti alla proposta di regolamento.

## II. DISCUSSIONE

La discussione del 5 luglio 2010, svolta su base congiunta, ha riguardato due proposte legislative:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori [2008/0237 (COD) / relatore Antonio CANCIAN (PPE - IT)] - *cfr parte III per i risultati della votazione*; e
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori [2008/0246 (COD) / relatore Inés AYALA SENDER (S&D - ES)] - *cfr doc. 11715/10 per i risultati della votazione*.

Antonio CANCIAN (EPP - IT) ha aperto la discussione e:

- ha indicato di avere la sensazione che gli Stati membri non vogliono realmente l'adozione della proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- ha affermato la necessità di una soluzione equilibrata che non penalizzi le imprese (che nella maggior parte dei casi sono PMI), ma che tenga anche conto delle esigenze dei passeggeri (soprattutto di quelli con disabilità o a mobilità ridotta); e
- ha riconosciuto che finora il Consiglio ha sì mostrato una certa flessibilità, ma non su alcuni elementi fondamentali come il campo di applicazione, la data di entrata in vigore, il diritto alla sistemazione gratuita in hotel in caso di interruzione del viaggio e l'accesso alle informazioni.

Inés AYALA SENDER (S&D - ES) ha accolto con favore l'accordo di compromesso raggiunto con il Consiglio in seconda lettura sulla proposta di regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Dopo aver specificato che il Parlamento ha ottenuto le varie concessioni dal Consiglio, ha concluso che il pacchetto finale porterebbe grandi vantaggi ai passeggeri europei.

Il Commissario KALLAS:

- ha dichiarato che, a parere della Commissione, il compromesso conseguito sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne è buono. Si è tenuto conto degli obiettivi generali della proposta della Commissione. Ha messo in evidenza il notevole successo ottenuto dal Parlamento sull'allargamento del campo di applicazione della proposta;
- ha constatato che i negoziati sui diritti dei passeggeri di autobus sono stati difficili. I principali punti di contrasto sono stati:
  - il campo di applicazione;
  - le disposizioni sulla responsabilità e l'assistenza per soddisfare le esigenze pratiche immediate del passeggero in caso di incidente; e
  - le disposizioni volte a promuovere la mobilità delle persone a mobilità ridotta e con disabilità;
- ha espresso la convinzione che sia ancora possibile un compromesso in fase di conciliazione.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Werner KUHN (PPE – DE) ha accolto con favore le deroghe previste per le navi più piccole e i viaggi su brevi distanze.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Brian SIMPSON (S&D – UK):

- ha espresso disappunto per il fatto che non sia stato raggiunto un accordo in seconda lettura sui diritti dei passeggeri di autobus e ha dichiarato che sono inaccettabili:
  - l'esclusione della grande maggioranza dei servizi di trasporto con autobus dal campo di applicazione del regolamento;
  - l'indebolimento dei diritti delle persone a mobilità ridotta; e
  - il principio secondo cui ogni modo di trasporto è diverso da qualsiasi altro;
- ha affermato che il Consiglio non ha fatto niente per facilitare un accordo e ha "come al solito" usato la maggior parte del tempo per ritardare i lavori. Ha osservato che il Consiglio assume un atteggiamento molto negativo quando si discute di diritti dei passeggeri e lascia al Parlamento la loro difesa; e
- ha invitato a sostenere fermamente i relatori affinché il Parlamento sia in posizione di forza quando affronterà il Consiglio in fase di conciliazione.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Gesine MEISSNER (ALDE – DE):

- si è rammaricata del mancato raggiungimento di un accordo sui diritti dei passeggeri, ma ha rilevato che sono stati compiuti alcuni progressi; e
- ha osservato che l'invecchiamento della popolazione europea comporterà in futuro un aumento del numero di passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE - AT) ha manifestato profondo disappunto per la posizione del Consiglio sui diritti dei passeggeri. Il desiderio di tener conto delle esigenze delle PMI costituisce solo un elemento marginale. C'è stata una sostanziale mancanza di volontà da parte del Consiglio.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Philip BRADBURN (ECR – UK):

- si è detto contrario a un "approccio unico", in base al quale quello che funziona per il settore del trasporto aereo e di quello ferroviario deve ora valere per la struttura, completamente diversa, del settore degli autobus. Una questione riguarda l'informazione dei passeggeri sui loro diritti. Un'altra concerne i livelli di responsabilità che potrebbero portare le imprese a dover pagare le spese di funerale prima che siano state stabilite eventuali responsabilità. Queste proposte aumenterebbero certamente i costi per i consumatori;
- ha sostenuto la proposta di esentare i servizi esclusivamente locali;
- ha rilevato che le imprese di trasporto con autobus sono per lo più di piccole dimensioni e in alcuni casi imprese individuali. L'imposizione di obblighi prescrittivi e costosi su queste imprese farà aumentare i prezzi o ridurrà il numero di itinerari economicamente validi; e
- ha dichiarato che la posizione del Parlamento è sproporzionata e darebbe l'avvio a una lunga procedura di conciliazione, che a sua volta ritarderebbe la concessione di diritti ai passeggeri di autobus e di tutele alle imprese di trasporto con autobus.

Thomas ULMER (PPE - DE) ha messo l'accento sulle esigenze delle PMI.

Saïd EL KHADRAOUI (S&D - BE):

- si è rammaricato dell'incapacità del Consiglio di mostrare la flessibilità necessaria per un accordo di compromesso sulla proposta relativa ai diritti dei passeggeri di autobus;
- ha sottolineato la necessità di proteggere i passeggeri vulnerabili, come pure quelli con disabilità o a mobilità ridotta; e
- ha chiesto che i passeggeri ricevano le informazioni che occorrono loro e un'assistenza, ad esempio la sistemazione per la notte.

Debora SERRACCHIANI (S&D – IT):

- ha chiesto l'esclusione dei servizi regionali, dal campo di applicazione della proposta sui diritti dei passeggeri di autobus, qualora questi siano integrati in servizi urbani e suburbani;
- ha sostenuto che i diritti dei passeggeri dovrebbero essere garantiti in caso di incidenti, cancellazioni e ritardi alla partenza;
- ha chiesto che i passeggeri siano informati sulle corrispondenze con altri modi di trasporto; e
- ha messo l'accento sulle esigenze dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

Michael CRAMER (Verts/ALE – DE) ha sostenuto che sono in gioco anche gli interessi delle imprese più grandi, ma queste preferiscono lasciare alle PMI il compito di difenderli. Il Parlamento può certamente tener conto degli interessi delle PMI, ma deve far sì che le imprese più grandi prendano misure adeguate per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

### **III. VOTAZIONE**

Il Parlamento europeo ha adottato 50 emendamenti nella votazione in seduta plenaria del giorno successivo, 6 luglio 2010 (emendamenti 1-42, 44-51).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

## **Diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus e pullman \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))**

### **(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05218/2010 – C7-0077/2010),
  - vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0817),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2008),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2009<sup>2</sup>,
  - consultato il Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0174/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

---

<sup>1</sup> Testi approvati del 23 aprile 2009, P6\_TA(2009)0281.

<sup>2</sup> GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 5

#### *Posizione del Consiglio*

(5) Tenendo conto delle specificità dei servizi regolari urbani, suburbani e regionali, gli Stati membri dovrebbero aver il diritto di escludere tali tipi di trasporto dall'applicazione di una parte **significativa** del presente regolamento. Per individuare **i** servizi regolari urbani, suburbani e regionali, gli Stati membri dovrebbero tener conto di criteri quali la distanza, la frequenza dei servizi, il numero di fermate previste, il tipo di autobus, i regimi di emissione dei biglietti, le fluttuazioni del numero di passeggeri tra servizi nelle fasce orarie di punta e nelle fasce orarie di minor traffico, i codici degli autobus e gli orari.

#### *Emendamento*

(5) Tenendo conto delle specificità dei servizi regolari urbani, suburbani e regionali, **che fanno parte di servizi integrati con servizi urbani o suburbani**, gli Stati membri dovrebbero aver il diritto di escludere tali tipi di trasporto dall'applicazione di una parte del presente regolamento. Per individuare **questi** servizi regolari urbani, suburbani e regionali, gli Stati membri dovrebbero tener conto di criteri quali **la suddivisione amministrativa, la posizione geografica**, la distanza, la frequenza dei servizi, il numero di fermate previste, il tipo di autobus, i regimi di emissione dei biglietti, le fluttuazioni del numero di passeggeri tra servizi nelle fasce orarie di punta e nelle fasce orarie di minor traffico, i codici degli autobus e gli orari.

## Emendamento 2

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 6

#### *Posizione del Consiglio*

(6) I passeggeri **e, come minimo, le persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare** dovrebbero essere tutelati **adeguatamente in caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, tenendo conto della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.**

#### *Emendamento*

(6) I passeggeri dovrebbero essere tutelati **da norme in materia di responsabilità comparabili a quelle applicabili agli altri modi di trasporto in caso di decesso o lesioni a seguito di un incidente.**

### Emendamento 3

#### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 7

##### *Posizione del Consiglio*

*(7) Nella scelta della legislazione nazionale applicabile al risarcimento in caso di decesso o lesioni personali nonché per perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, occorre tener conto del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), e del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).*

##### *Emendamento*

*(7) I vettori dovrebbero rispondere della perdita o del danneggiamento del bagaglio dei viaggiatori secondo condizioni simili a quelle applicabili agli altri modi di trasporto.*

### Emendamento 4

#### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 8

##### *Posizione del Consiglio*

(8) Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti e trasporto.

##### *Emendamento*

(8) Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche **ed economiche** immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere, **ove necessario**, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto **nonché le spese per le esequie. In caso di decesso o lesioni personali, il vettore dovrebbe inoltre effettuare pagamenti anticipati per coprire le necessità economiche immediate in modo proporzionale al danno subito, sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore.**

**Emendamento 5**  
**Posizione del Consiglio – atto modificativo**  
**Considerando 11**

*Posizione del Consiglio*

(11) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero, ***ove possibile***, tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus dovrebbero designare i punti dove tali persone possono comunicare il loro arrivo e la necessità di ricevere assistenza.

**Emendamento 6**  
**Posizione del Consiglio – atto modificativo**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

**Emendamento 7**  
**Posizione del Consiglio – atto modificativo**  
**Considerando 11 ter (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

**Emendamento 8**  
**Posizione del Consiglio – atto modificativo**  
**Considerando 13**

*Posizione del Consiglio*

13) ***Ove possibile, nell'organizzazione*** della formazione in materia di disabilità dovrebbero essere consultate o coinvolte le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

*Emendamento*

(11) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero, ***senza eccezione e come condizione essenziale***, tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, ***conformemente ai requisiti della "progettazione per tutti"***. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus dovrebbero designare i punti dove tali persone possono comunicare il loro arrivo e la necessità di ricevere assistenza.

*Emendamento*

***(11 bis) Analogamente, i vettori dovrebbero tener conto di tali esigenze al momento di decidere le caratteristiche dei veicoli nuovi e di quelli recentemente rinnovati.***

*Emendamento*

***(11 ter) Gli Stati membri dovrebbero migliorare le infrastrutture esistenti qualora ciò sia necessario per consentire ai vettori di garantire l'accesso alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché di prestare loro un'assistenza adeguata.***

*Emendamento*

(13) ***Nella preparazione del contenuto*** della formazione in materia di disabilità dovrebbero essere consultate o coinvolte le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

## Emendamento 9

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 14

#### *Posizione del Consiglio*

(14) Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri di autobus dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

#### *Emendamento*

(14) Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri di autobus dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, **quali stampa a caratteri grandi, linguaggio chiaro, Braille, comunicazioni elettroniche accessibili con tecnologia adattiva e nastri audio.**

## Emendamento 10

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 16

#### *Posizione del Consiglio*

(16) Si dovrebbe ridurre il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo **prolungato**. A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza informazioni adeguate. I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti.

#### *Emendamento*

(16) Si dovrebbe ridurre il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo **significativo**. A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza e informazioni adeguate **in un modo accessibile a tutti**. I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti. **Se i vettori omettono di fornire ai passeggeri l'assistenza necessaria, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ottenere un risarcimento finanziario.**

## Emendamento 11

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 17

#### *Posizione del Consiglio*

(17) Tramite le associazioni professionali, i

#### *Emendamento*

(17) Tramite le associazioni professionali, i

vettori dovrebbero collaborare al fine di adottare intese a livello nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità, allo scopo di migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di annullamento del viaggio e ritardo prolungato.

vettori dovrebbero collaborare al fine di adottare intese a livello **regionale**, nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità, allo scopo di migliorare **l'informazione e** l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di annullamento del viaggio e ritardo prolungato.

## Emendamento 12

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Considerando 26 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici e introdurre sistemi intermodali di informazione in grado di gestire, per tutti i modi di trasporto, le informazioni sugli orari e le tariffe e l'emissione di biglietti multimodali, al fine di ottimizzare l'uso e l'interoperabilità dei diversi modi di trasporto. Tali servizi devono essere accessibili alle persone con disabilità.***

## Emendamento 13

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 2

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

2. Inoltre, il presente regolamento si applica, ad eccezione dei capi da **III** a VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d'imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro.

2. Inoltre, il presente regolamento si applica, ad eccezione **degli articoli da 9 a 16 e dell'articolo 18 del capo III** e dei capi da **IV** a VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d'imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro.

## Emendamento 14

### Posizione del Consiglio – atto modificativo

#### Articolo 2 – paragrafo 4

##### *Posizione del Consiglio*

4. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi regolari urbani, suburbani e **regionali**, compresi quelli transfrontalieri di tale tipo.

##### *Emendamento*

4. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, **gli articoli 7, 8, 9**, l'articolo 10, paragrafo 1, **l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 16, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 20, 23, 25, 26 e 27**, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi regolari urbani e suburbani, **come pure i servizi regolari regionali se fanno parte di servizi integrati con servizi urbani o suburbani**, compresi quelli transfrontalieri di tale tipo.

## Emendamento 15

### Posizione del Consiglio – atto modificativo

#### Articolo 2 – paragrafo 5

##### *Posizione del Consiglio*

**5. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento, in modo trasparente e non discriminatorio, i servizi regolari interni. Tali deroghe possono essere accordate per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile due volte.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 16

### Posizione del Consiglio – atto modificativo

#### Articolo 2 – paragrafo 6

##### *Posizione del Consiglio*

**6. Per un periodo massimo di cinque anni, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento, in modo trasparente e non discriminatorio, determinati servizi regolari laddove una parte significativa del servizio regolare, che preveda almeno una stazione di fermata, sia operata al di fuori del territorio dell'Unione. Tali**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*deroghe sono rinnovabili.*

## Emendamento 17

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 7

#### *Posizione del Consiglio*

7. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe accordate per diversi tipi di servizi ai sensi *dei paragrafi 4, 5 e 6*. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il ... la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi *dei paragrafi 4, 5 e 6*.

#### *Emendamento*

7. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe accordate per diversi tipi di servizi ai sensi *del paragrafo 4 entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento*. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il ... la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi *del paragrafo 4*.

## Emendamenti 18 e 19

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 8

#### *Posizione del Consiglio*

8. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come *prescrizione tecnica che impone a vettori o a enti di gestione delle stazioni obblighi di modifica o sostituzione degli autobus o delle infrastrutture o delle attrezzature* alle fermate e alle stazioni.

#### *Emendamento*

8. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come *confligente con la legislazione in vigore concernente le prescrizioni tecniche per gli autobus o le infrastrutture alle fermate e alle stazioni*.

## Emendamento 20

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 3 – lettera g

#### *Posizione del Consiglio*

g) "vettore": una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

#### *Emendamento*

g) "vettore": una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, *dall'agente di viaggio* o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

## Emendamento 21

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 3 – lettera k

#### *Posizione del Consiglio*

k) "operatore turistico": l'organizzatore **o il rivenditore**, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, **paragrafi 2 e 3**, della direttiva 90/314/CEE;

#### *Emendamento*

k) "operatore turistico": l'organizzatore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, **paragrafo 2**, della direttiva 90/314/CEE;

## Emendamento 22

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 7

#### *Posizione del Consiglio*

**Decesso o lesioni dei passeggeri e perdita o danneggiamento del bagaglio**

1. ***I passeggeri hanno diritto, secondo la legislazione nazionale applicabile, a un risarcimento per il decesso o le lesioni personali nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus. In caso di decesso di un passeggero, tale diritto si applica come minimo alle persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare.***

2. ***L'importo del risarcimento è calcolato secondo la legislazione nazionale applicabile. Per ogni singolo evento, l'importo massimo previsto dalla legislazione nazionale per il risarcimento in caso di decesso e lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio non è inferiore a:***

***a) 220 000 EUR per passeggero;***

***b) per quanto riguarda i servizi regolari o occasionali urbani, suburbani e regionali, 500 EUR per bagaglio e per quanto riguarda tutti gli altri servizi regolari o occasionali 1200 EUR per bagaglio. In caso di danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento è sempre pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata.***

#### *Emendamento*

***Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri***

1. ***In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti derivanti dall'effettuazione di servizi di trasporto con autobus e avvenuti durante la presenza del passeggero a bordo del veicolo o al momento di salirvi o di scendervi.***

2. ***La responsabilità extracontrattuale del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti.***

3. ***Per le richieste di risarcimento danni sino a un importo massimo di 220 000 EUR per passeggero, il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a), a meno che l'importo totale del risarcimento risultante ecceda l'importo per il quale il diritto nazionale dello Stato membro in cui l'autobus è normalmente stabilito esige che l'assicurazione sia obbligatoria, in conformità della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del***

*30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. In tale situazione, la responsabilità è limitata a codesto importo.*

*4. Il vettore non è responsabile ai sensi del paragrafo 1:*

*a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus o che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;*

*b) nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa o negligenza del passeggero.*

*Nessuna disposizione del presente regolamento:*

*a) implica che un vettore sia l'unico responsabile tenuto a risarcire i danni; o*

*b) limita il diritto del vettore di esercitare il diritto di regresso contro terzi secondo quanto previsto dalla legge applicabile di uno Stato membro.*

## **Emendamento 23**

**Posizione del Consiglio – atto modificativo  
Articolo 7 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*Articolo 7 bis*

*Risarcimento*

*1. In caso di morte del passeggero il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità di cui all'articolo 7 comprende:*

*a) le spese necessarie conseguenti al decesso del passeggero, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie;*

*b) se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni previsto al paragrafo 2.*

*2. In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del passeggero, il risarcimento*

*dei danni comprende:*

*a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto;*

*b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.*

*3. Se con la morte del passeggero vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare, queste persone devono essere egualmente indennizzate per tale perdita.*

**Emendamento 24**  
**Posizione del Consiglio – atto modificativo**  
**Articolo 8**

*Posizione del Consiglio*  
Esigenze pratiche immediate del  
passeggero

In caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, il vettore presta *un'assistenza ragionevole* per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell'incidente stesso. L'assistenza prestata non *costituisce* riconoscimento di responsabilità.

*Emendamento*  
Esigenze pratiche *ed economiche*  
immediate del passeggero

In caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, il vettore presta assistenza per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell'incidente stesso. *Tale assistenza comprende, ove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto nonché le spese per le esequie. In caso di decesso o lesioni personali, il vettore dovrebbe inoltre effettuare pagamenti anticipati per coprire le necessità economiche immediate in modo proporzionale al danno subito, sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore. I pagamenti effettuati o l'assistenza prestata non costituiscono* riconoscimento di responsabilità.

**Emendamento 25**  
**Posizione del Consiglio – atto modificativo**  
**Articolo 8 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*  
*Articolo 8 bis*

*Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio*  
*1. Il vettore è responsabile dello smarrimento o del danneggiamento del bagaglio posto sotto la sua responsabilità. L'indennizzo massimo è fissato a 1 800 EUR per passeggero.*  
*2. In caso di incidenti derivanti dalla*

*prestazione di servizi di trasporto con autobus, il vettore è responsabile della perdita o del danneggiamento degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come bagagli a mano. L'indennizzo massimo è fissato a 1 300 EUR per passeggero.*

*Un vettore non è ritenuto responsabile di una perdita o un danneggiamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2:*

*a) se la perdita o il danneggiamento è stato causato da circostanze estranee all'esercizio di servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;*

*b) nella misura in cui il danneggiamento sia dovuto a errore o negligenza del passeggero.*

## Emendamento 26

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Posizione del Consiglio*

2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici **compiono sforzi ragionevoli per informare** la persona in questione su un servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

#### *Emendamento*

2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici **informano** la persona in questione su un servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

## Emendamento 27

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 4

#### *Posizione del Consiglio*

4. **Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, lettera a), il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico possono esigere che** la persona con disabilità o a mobilità ridotta **sia** accompagnata da un'altra persona in grado di **fornire** l'assistenza richiesta **dalla persona con**

#### *Emendamento*

4. **Se un** vettore, **un** agente di viaggio o **un** operatore turistico **rifiuta di accettare la prenotazione di una persona, di emetterle o fornirle in altro modo un biglietto o di imbarcarla a causa della sua disabilità o mobilità ridotta in virtù delle ragioni di cui al paragrafo 1, ovvero se il personale**

*disabilità o a mobilità ridotta, se ciò è strettamente necessario.* L'accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

*di bordo del veicolo è costituito unicamente dal conducente e questi non è in grado di fornire alla persona con disabilità o a mobilità ridotta tutta l'assistenza di cui all'allegato I, parte b,* la persona con disabilità o a mobilità ridotta *può chiedere di essere* accompagnata da un'altra persona in grado di *fornirle* l'assistenza *da essa* richiesta. L'accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

## Emendamento 28

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Posizione del Consiglio*

2. Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni *materialmente o su Internet*, nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri.

#### *Emendamento*

2. Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni *in formati accessibili e* nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. *Nel fornire tali informazioni viene prestata particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.*

## Emendamento 29

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Posizione del Consiglio*

#### *Emendamento*

*2 bis. Su richiesta, i vettori mettono immediatamente a disposizione copie delle norme internazionali, dell'Unione o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorio. Le copie devono essere fornite in formati accessibili.*

## Emendamento 30

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Posizione del Consiglio*

1. **Fatte salve le condizioni d'accesso indicate all'articolo 11, paragrafo 1**, nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente l'assistenza specificata nella parte a) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

#### *Emendamento*

1. Nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente **quanto meno** l'assistenza specificata nella parte a) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

## Emendamento 31

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Posizione del Consiglio*

2. **Fatte salve le condizioni d'accesso indicate all'articolo 11, paragrafo 1**, a bordo degli autobus i vettori prestano gratuitamente l'assistenza specificata nella parte b) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

#### *Emendamento*

2. A bordo degli autobus i vettori prestano gratuitamente **quanto meno** l'assistenza specificata nella parte b) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

## Emendamento 32

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Posizione del Consiglio*

a) la necessità di assistenza della persona sia comunicata ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici con un preavviso di almeno **due giorni lavorativi**; e

#### *Emendamento*

a) la necessità di assistenza della persona sia comunicata ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici con un preavviso di almeno **ventiquattro ore**; e

## Emendamento 33

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

#### *Posizione del Consiglio*

i) a un'ora stabilita precedentemente dal vettore a condizione che non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato; o

#### *Emendamento*

i) a un'ora stabilita precedentemente dal vettore a condizione che non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato, **a meno che il vettore e il passeggero non**

*abbiano concordato un termine più breve;*  
o

#### **Emendamento 34**

##### **Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 17 – paragrafo 1**

###### *Posizione del Consiglio*

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza *derivanti dalla fornitura di assistenza*. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall'ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento.

###### *Emendamento*

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall'ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento.

#### **Emendamento 35**

##### **Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 18 – paragrafo 1**

###### *Posizione del Consiglio*

1. *Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, gli Stati membri possono esentare i servizi regolari interni dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente capo, purché assicurino che il livello di protezione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi delle loro norme nazionali è almeno equivalente a quello previsto dal presente regolamento.*

###### *Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 36**

##### **Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 18 – paragrafo 2**

###### *Posizione del Consiglio*

2. *Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione delle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il ... la*

###### *Emendamento*

*soppresso*

*Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 1.*

### **Emendamento 37**

**Posizione del Consiglio – atto modificativo  
Articolo 19 – paragrafo 1 - frase introduttiva**

*Posizione del Consiglio*

1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

*Emendamento*

1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti ***o in caso di overbooking***, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

### **Emendamento 38**

**Posizione del Consiglio – atto modificativo  
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a**

*Posizione del Consiglio*

a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

*Emendamento*

a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale ***senza costi aggiuntivi e*** a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

### **Emendamento 39**

**Posizione del Consiglio – atto modificativo  
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***b bis) oltre al rimborso di cui alla lettera b), il passeggero ha il diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale di cui alla lettera a). L'indennizzo è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.***

## Emendamento 40

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***1 bis. Quando l'autobus diventa inutilizzabile, ai passeggeri coinvolti viene offerto il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.***

## Emendamento 41

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 21 – frase introduttiva

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

Per un viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a **due ore** il vettore offre al passeggero a titolo gratuito:

Per un viaggio la cui durata prevista supera le tre ore il vettore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a **un'ora**, offre al passeggero a titolo gratuito:

## Emendamento 42

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 21 - comma 1 - lettera b

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

b) **assistenza per trovare un** albergo o **un** altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti.

b) **sistemazione in** albergo o altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti.

## Emendamento 44

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 22 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***Articolo 22 bis***

***Misure aggiuntive a favore dei passeggeri***

*I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale o europeo, con la partecipazione delle parti interessate, delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità. Tali misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, soprattutto in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi, con un'attenzione particolare per i passeggeri che hanno esigenze speciali dovute alla loro disabilità, mobilità ridotta, malattia, anzianità, gravidanza, nonché per gli accompagnatori e i passeggeri che viaggiano con bambini in tenera età.*

## Emendamento 45

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 23

#### *Posizione del Consiglio*

I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio. ***Ove possibile tali informazioni sono fornite su richiesta*** in formati accessibili.

#### *Emendamento*

I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate, ***a partire dal momento della prenotazione*** e per tutta la durata del viaggio, in formati accessibili ***e secondo un modello concettuale comune per i dati e i sistemi di trasporto pubblico.***

## Emendamento 46

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 24 – paragrafo 1

#### *Posizione del Consiglio*

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Le informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet. ***Su richiesta di una persona con disabilità o a mobilità ridotta le informazioni sono fornite in formato accessibile.*** Le

#### *Emendamento*

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, ***al momento della prenotazione*** e al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Le informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet ***in formati accessibili e secondo un modello concettuale comune per i dati e i sistemi***

informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

**di trasporto pubblico.** Le informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

#### Emendamento 47

##### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 25

###### *Posizione del Consiglio*

I vettori istituiscono o dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi **indicati agli articoli 4 e 8 e agli articoli da 9 a 24.**

###### *Emendamento*

I vettori istituiscono o dispongono di un meccanismo per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi **contemplati dal presente regolamento.**

#### Emendamento 48

##### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 26

###### *Posizione del Consiglio*

Se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo **relativo agli articoli 4 e 8 e agli articoli da 9 a 24**, lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i **tre mesi** dal ricevimento del reclamo.

###### *Emendamento*

Se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare un reclamo, lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i **due mesi** dal ricevimento del reclamo.

#### Emendamento 49

##### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 27 – paragrafo 1

###### *Posizione del Consiglio*

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi **nuovi o** esistenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento **per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti.** Ogni

###### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi esistenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento, **ovvero, qualora non ve ne siano, designa un nuovo organismo.** Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente

organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.

regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.

## Emendamento 50

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Articolo 27 - paragrafo 3

#### *Posizione del Consiglio*

3. Ogni passeggero può presentare un reclamo, **conformemente alla legislazione nazionale**, all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere:

*a)* che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo **in relazione agli articoli 4 e 8 e agli articoli da 9 a 24; e/o**

*b)* **che** l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato membro *funga* da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell'articolo 26.

#### *Emendamento*

3. Ogni passeggero può presentare un reclamo all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo, **in qual caso** l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato membro *funge* da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell'articolo 26.

## Emendamento 51

### Posizione del Consiglio – atto modificativo Allegato I – parte b – trattino 1 bis (nuovo)

#### *Posizione del Consiglio*

#### *Emendamento*

**– recarsi ai servizi igienici a bordo, se a bordo vi è altro personale oltre al conducente.**